

Regolamento Comunale degli esperti in materia di tutela paesistico-ambientale e in materia di eliminazione barriere architettoniche - art. 24 Regolamento edilizio comunale

Approvato con delibera di Giunta Comunale n° 90 del 08/05/2002, esecutiva in data 30/05/2002
Modificato con delibera di Giunta Comunale n° 36 del 24/02/2003, esecutiva in data 16/03/2003

Sommario

TITOLO I ALBI COMUNALI DEGLI ESPERTI EX ART. 24 REGOLAMENTO EDILIZIO.....	2
CAPO I ESPERTI IN MATERIA DI TUTELA PAESISTICO-AMBIENTALE	2
Art. 1 Costituzione dell'Albo Comunale degli esperti in materia di tutela paesistico-ambientale	2
Art. 2 Soggetti legittimati all'iscrizione all'Albo	2
Art. 3 Modalità di iscrizione.....	3
CAPO II ESPERTI IN MATERIA DI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	3
Art. 4 Costituzione dell'Albo Comunale degli esperti in materia di eliminazione barriere architettoniche ...	3
Art. 5 Soggetti legittimati all'iscrizione all'Albo	3
Art. 6 Modalità di iscrizione.....	4
TITOLO II INCARICHI.....	5
CAPO I INDIVIDUAZIONE DELL'ESPERTO.....	5
Art. 7 Determinazione del Responsabile del Settore	5
Art. 8 Richieste del Responsabile del Procedimento.....	5
CAPO II MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO	5
Art. 9 Valutazioni degli esperti in materia di tutela paesistico-ambientale	5
Art. 10 Valutazioni degli esperti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche	6
Art. 11 Tempi e modalità.....	7
Art. 12 Provvedimenti in caso di inadempimento	7
Art. 13 Compensi e modalità di pagamento	8
Art. 14 Trattamento dei dati	8
CAPO III DISPOSIZIONI FINALI.....	8
Art. 15 Richiamo alle norme vigenti	8
Art. 16 Entrata in vigore.....	8
Art. 17 Norma di rinvio automatico	9

TITOLO I
ALBI COMUNALI DEGLI ESPERTI EX ART. 24 REGOLAMENTO EDILIZIO

CAPO I
Esperti in materia di tutela paesistico-ambientale

Art. 1
Costituzione dell'Albo Comunale degli esperti in materia di tutela paesistico-ambientale

1. Ai sensi dell'art.24 del Regolamento Edilizio Comunale è istituito l'Albo Comunale degli esperti in materia di tutela paesistico-ambientale, ai fini dell'acquisizione degli elementi di valutazione, già previsti dall'art. 5 della L.r. 18/97, indispensabili durante le fasi istruttorie dei procedimenti urbanistici ed edilizi riguardanti immobili e aree sottoposte a tutela paesistico-ambientale.

2. Gli esperti di cui al precedente comma esprimono le valutazioni anche in materia di esame paesistico dei progetti in conformità al Piano Territoriale Paesistico Regionale – Parte IV – approvato con D.C.R. 6 marzo 2001 n. 43749 e alla D.G.R. 8 novembre 2002 n. 7/II045.

3. L'Albo è istituito presso il Settore Urbanistica, Edilizia e Insediamenti Produttivi che provvede ad ogni adempimento relativo alla sua tenuta ed aggiornamento.

Art. 2
Soggetti legittimati all'iscrizione all'Albo

1. Possono richiedere l'iscrizione all'Albo Comunale degli Esperti in materia di tutela paesistico-ambientale i soggetti in possesso di comprovata esperienza, risultante da curriculum individuale, ovvero acquisita mediante la partecipazione ad appositi corsi di formazione, promossi o riconosciuti dalla Regione Lombardia.

2. Non possono richiedere l'iscrizione all'Albo Comunale degli Esperti in materia di tutela paesistico-ambientale i seguenti soggetti:

- Chi svolge l'esercizio abituale dell'attività professionale nel territorio del comune di Peschiera Borromeo;
- Chi svolge incarichi professionali di qualsiasi natura per l'Amministrazione Comunale di Peschiera Borromeo;
- I dipendenti a tempo determinato o indeterminato del Comune di Peschiera Borromeo;
- Chi ha riportato condanne o che ha a proprio carico precedenti giudiziari iscrivibili nel Casellario Giudiziale a norma dell'art.686 c.p.p. che incidono gravemente sulla moralità professionale o per reati finanziari.

3. L'esperto iscritto all'Albo dovrà tempestivamente informare il Responsabile del Settore del verificarsi anche di una sola circostanza di cui al precedente comma 2. Tale accadimento è causa di cancellazione automatica dall'Albo.

Art. 3
Modalità di iscrizione

1. Annualmente il Settore pubblica l'avviso di costituzione, per il primo anno, e di aggiornamento, per gli anni successivi, dell'Albo. Il Direttore Generale o, in sua assenza, il Segretario Generale, nomina la commissione esaminatrice delle domande di iscrizione.

2. I soggetti legittimati devono presentare la domanda di iscrizione nei tempi e modalità indicati nell'avviso.

3. I soggetti già iscritti all'Albo possono aggiornare la propria posizione nei tempi e modalità indicati nell'avviso.

4. Entro 30 gg dalla scadenza di presentazione delle domande la commissione esaminatrice si pronuncia in merito all'accoglimento delle domande e forma la graduatoria di quelle accolte sulla base dei requisiti professionali individuali, redigendo o aggiornando contestualmente l'Albo che deve essere approvato dalla Giunta Comunale.

CAPO II
Esperti in materia di eliminazione barriere architettoniche

Art. 4
Costituzione dell'Albo Comunale degli esperti in materia di eliminazione barriere architettoniche

1. Ai sensi dell'art.24 del Regolamento Edilizio Comunale è istituito l'Albo Comunale degli esperti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.

2. L'istituzione dell'Albo è finalizzata all'acquisizione degli elementi di valutazione, già previsti dal comma 3 dell'art. 13 della L.r. 6/89, durante le fasi istruttorie dei procedimenti urbanistici ed edilizi comportanti un provvedimento esplicito da parte del Comune e laddove occorra uno specialistico esame della soluzione progettuale innovativa o in deroga alle norme in materia, affinché vengano adottate le soluzioni più idonee atte a favorire l'eliminazione delle barriere architettoniche.

3. L'Albo è istituito presso il Settore Urbanistica, Edilizia e Insediamenti Produttivi che cura ogni adempimento relativo alla sua tenuta ed aggiornamento.

Art. 5
Soggetti legittimati all'iscrizione all'Albo

1. Possono richiedere l'iscrizione all'Albo Comunale degli esperti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche i soggetti in possesso di comprovata esperienza, risultante da curriculum individuale, e solo se designati e/o riconosciuti da una o più Associazioni dei disabili.

2. Non possono richiedere l'iscrizione all'Albo Comunale degli Esperti in materia di tutela paesistico-ambientale i seguenti soggetti:

- Chi svolge l'esercizio abituale dell'attività professionale nel territorio del comune di Peschiera Borromeo;
 - Chi svolge incarichi professionali di qualsiasi natura per l'Amministrazione Comunale di Peschiera Borromeo;
 - I dipendenti a tempo determinato o indeterminato del Comune di Peschiera Borromeo;
 - Chi ha riportato condanne o che ha a proprio carico precedenti giudiziari iscrivibili nel Casellario Giudiziale a norma dell'art.686 c.p.p. che incidono gravemente sulla moralità professionale o per reati finanziari.
3. L'esperto iscritto all'Albo dovrà tempestivamente informare il Responsabile del Settore del verificarsi anche di una sola circostanza di cui al precedente comma 2. Tale accadimento è causa di cancellazione automatica dall'Albo.

Art. 6

Modalità di iscrizione

1. Annualmente il Settore pubblica l'avviso di costituzione, per il primo anno, e di aggiornamento, per gli anni successivi, dell'Albo. Il Direttore Generale o, in sua assenza, il Segretario Generale nomina la commissione esaminatrice delle domande di iscrizione.
2. I soggetti legittimati devono presentare la domanda di iscrizione nei tempi e modalità indicati nell'avviso.
3. I soggetti già iscritti all'Albo possono aggiornare la propria posizione nei tempi e modalità indicati nell'avviso.
4. Entro 30 gg dalla scadenza di presentazione delle domande la commissione esaminatrice si pronuncia in merito all'accoglimento delle domande e forma la graduatoria di quelle accolte sulla base dei requisiti professionali individuali, redigendo o aggiornando contestualmente l'Albo che deve essere approvato dalla Giunta Comunale.

TITOLO II
INCARICHI

CAPO I
INDIVIDUAZIONE DELL'ESPERTO

Art. 7

Determinazione del Responsabile del Settore

1. Sulla base delle graduatorie degli iscritti agli albi il Responsabile del Settore determina annualmente l'individuazione dei due esperti in materia di tutela paesistico-ambientale e di uno in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.
2. La determinazione individua, altresì, i sostituti, di cui avvalersi in caso di inadempimento dei primi.

Art. 8

Richieste del Responsabile del Procedimento

1. Il Responsabile del Procedimento, qualora ritenga sussistano le condizioni previste dalle norme, interpella gli esperti a tal uopo individuati dal Responsabile del Settore.
2. La richiesta di valutazione è inviata via fax agli esperti.
3. Nella richiesta devono essere indicati: la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento, il nominativo del Responsabile del Procedimento e l'ufficio ove è depositata l'istanza completa della relativa documentazione al fine di visionare il progetto.

CAPO II

Modalità di svolgimento dell'incarico

Art. 9

Valutazioni degli esperti in materia di tutela paesistico-ambientale

1. I due esperti in materia di tutela paesistico-ambientale redigono congiuntamente, per ogni istanza, una valutazione corredata, obbligatoriamente, da una circostanziata relazione redatta ai sensi della L.R. 9 giugno 1997, n. 18 e della D.g.r. 25 luglio 1997, n. VI/30194 - Deleghe della Regione agli enti locali per la tutela del paesaggio: criteri per l'esercizio delle funzioni amministrative ai sensi della L.R. 9 giugno 1997, n. 18.

2. Le valutazioni finali possono essere favorevoli, condizionate, sospensive o non favorevoli.
3. Sono condizionate le valutazioni che richiedono interventi correttivi al progetto che non pregiudicano il complessivo parere favorevole sullo stesso. Nel caso di valutazione condizionata è sempre implicita la delega, da parte degli esperti al responsabile del procedimento, per la verifica dell'ottemperanza delle condizioni poste.
4. Sono sospensive le valutazioni che richiedono, unicamente al soggetto titolare dell'istanza di autorizzazione paesistica, ulteriore documentazione per l'analisi del progetto. In questo caso la valutazione deve indicare in maniera esaustiva il tipo e il contenuto della documentazione e il riferimento normativo o regolamentare.
5. Nel caso di valutazione condizionata, sospensiva o non favorevole, gli esperti devono darne motivazione richiamando, nella formulazione della valutazione stessa, le norme o le riconosciute buone tecniche di progettazione in materia di tutela paesistico-ambientale non rispettate del tutto o parzialmente, circostanziandone, altresì, la mancata applicazione in riferimento ai contenuti del progetto e fornendo nel contempo gli elementi di revisione dello stesso atte a migliorare l'inserimento nel contesto.
6. Gli esperti esprimono le valutazioni anche in materia di esame paesistico dei progetti in conformità al Piano Territoriale Paesistico Regionale – Parte IV – approvato con D.C.R. 6 marzo 2001 n. 43749 e alla D.G.R. 8 novembre 2002 n. 7/II045. In questo caso le valutazioni oltre a definire se l'impatto sia positivo, neutro o negativo, devono altresì fornire gli elementi di revisione progettuale atte a migliorare l'inserimento nel contesto.
7. In caso di inerzia di uno degli esperti la valutazione e la relazione può essere redatta singolarmente, solo per l'istanza o le istanze di cui è stata formulata già la richiesta ai sensi del precedente art. 8 comma 2.
8. Non sono ammesse valutazioni distinte e diverse dei due esperti. Le valutazioni devono essere univoche e congiunte. In caso di disaccordo il responsabile del procedimento provvede a formulare richiesta di valutazione ai sostituti. Nel caso di disaccordo anche di questi ultimi, il responsabile del procedimento formula motivatamente, la proposta di autorizzazione o di diniego.

Art. 10

Valutazioni degli esperti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche

1. L'esperto in materia di eliminazione delle barriere architettoniche redige per ogni istanza, una valutazione.
2. Le valutazioni finali possono essere favorevoli, condizionate, sospensive o non favorevoli.
3. Sono condizionate le valutazioni che richiedono interventi correttivi al progetto che non pregiudicano il complessivo parere favorevole sullo stesso. Nel caso di valutazione condizionata è sempre implicita la delega, da parte dell'esperto al responsabile del procedimento, per la verifica dell'ottemperanza delle condizioni poste.
4. Sono sospensive le valutazioni che richiedono, unicamente al soggetto titolare dell'istanza di autorizzazione paesistica, ulteriore documentazione per l'analisi del progetto. In questo caso la valutazione deve indicare in maniera esaustiva il tipo e il contenuto della documentazione e il riferimento normativo o regolamentare.
5. Nel caso di valutazione condizionata, sospensiva o non favorevole, l'esperto deve darne motivazione richiamando, nella formulazione della valutazione stessa, le norme in materia di eliminazione delle barriere architettoniche non rispettate del tutto o parzialmente, circostanziandone, altresì, la mancata applicazione in riferimento ai contenuti del progetto.

Art. 11 **Tempi e modalità**

1. Gli esperti devono consegnare al Comune le proprie valutazioni e relazioni entro 15 giorni, naturali e consecutivi, dalla richiesta di cui al precedente art. 8 comma 2. Le valutazioni e le relazioni devono essere depositate in copia singola, firmata su ogni pagina e su supporto magnetico o inviato via e.mail, in formato word. Le valutazioni e relazioni congiunte devono essere firmate da entrambi gli esperti.

2. La visione del progetto da parte degli esperti, per la redazione delle valutazioni e relazioni, può avvenire solo e unicamente presso il Comune. A tal fine gli esperti devono concordare con il Responsabile del procedimento le modalità di visione.

Art. 12 **Provvedimenti in caso di inadempimento**

1. E' considerato inadempimento:
 - a. la mancanza o incompletezza, anche parziali, di elementi e contenuti nella valutazione e nella relazione di cui ai precedenti articoli 9 e 10;
 - b. la non conformità delle relazioni e valutazioni alle modalità stabilite nei precedenti articoli 9 e 10;
 - c. la consegna delle valutazioni e relazioni oltre al termine di cui al precedente art. 11;
 - d. l'inerzia di uno degli esperti; in questo caso l'inadempimento è attribuito unicamente all'esperto inerte;
 - e. la mancata consegna delle valutazioni e relazioni o formulazione distinta delle stesse, per disaccordo tra i due esperti in materia di tutela paesistico-ambientale.
2. Nei casi di inadempimento il Responsabile del procedimento interpella i/il sostituti/o.
3. Nei casi di inadempimento il Responsabile del Settore provvederà a non liquidare i compensi di cui al successivo art. 13 all'esperto inadempiente, oltre a imputare all'esperto inadempiente eventuali danni richiesti dagli aventi diritto causati dalla ritardata conclusione del procedimento.
4. Nel caso di reiterato inadempimento per tre volte, anche non consecutive, il Responsabile del Settore segnala la circostanza alla Giunta Comunale per la cancellazione dell'esperto inadempiente dall'Albo comunale e segnala, altresì, la circostanza all'ordine o al collegio professionale di appartenenza del/degli esperti o, ancora, all'Associazione disabili designante.
5. Nel caso di reiterato inadempimento per tre volte, anche non consecutive, il/i sostituto/i del/degli esperti inadempienti assumono, automaticamente, piena titolarità di esperti; il Responsabile del Settore provvede ad individuare nuovi sostituti secondo le modalità di cui al precedente art. 7.
6. Qualora sussistano gravi e circostanziate motivazioni, solo se comprovate entro il termine di cui al precedente art. 11, causanti ritardi non superiori a 15 giorni naturali e consecutivi nella consegna delle valutazioni e relazioni, non si procede ai sensi dei precedenti commi 2, 3 e 4, fatto salvo quanto previsto nel precedente comma 5.

Art. 13

Compensi e modalità di pagamento

1. Per ogni valutazione redatta e depositata secondo tempi, modalità e forma indicati ai precedenti articoli 9, 10 e 11, spetta un compenso di € 150 al singolo esperto, comprensivo di spese, tasse, imposte e ritenute di legge. Il suddetto compenso è riconosciuto per una sola valutazione di ogni singola pratica edilizia.

2. Nei casi di cui al precedente art. 9 comma 7, il compenso all'esperto adempiente è maggiorato del 30%.

3. Il suddetto compenso viene riconosciuto annualmente, dietro presentazione di regolare documento contabile a cura del singolo esperto, secondo le modalità disciplinate nel vigente regolamento comunale di contabilità.

Art. 14

Trattamento dei dati

1. Gli esperti e l'Amministrazione comunale possono trattare i “dati personali” comunque forniti o raccolti in conseguenza del presente regolamento, esclusivamente per le finalità dello stesso, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici e per l'efficacia dei provvedimenti, mediante comunicazione a soggetti pubblici per il perseguimento dei fini istituzionali propri e dell'Amministrazione comunale, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali del Comune.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15

Richiamo alle norme vigenti

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme vigenti nelle materie specifiche.

Art. 16

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a seguito di approvazione da parte della Giunta Comunale esecutiva nelle forme di legge.

Art. 17
Norma di rinvio automatico

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono automaticamente abrogate nel caso di incompatibilità per effetto di sopravvenute norme di legge.